

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n.5 del 27 febbraio 2026

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

SUPERSANTOS FC - avverso squalifica fino al 30/06/2028 al calciatore Rushtaj Sajmir.
Gara: San Michele - Supersantos FC del 18/02/2026. Comunicato Ufficiale n.21 del 21/02/2026. Procedimento 5/A.

La Commissione Disciplinare, regolarmente riunita per l'esame del reclamo proposto dalla società Supersantos FC avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 21/02/2026, esaminati gli atti ufficiali, il referto arbitrale, l'atto di reclamo e gli elementi istruttori acquisiti in questa sede, procede alla decisione nel merito.

PREMESSO

- che con Comunicato Ufficiale n. 21 del 21/02/2026 il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Rushtaj Sajmir (Supersantos FC) la squalifica fino al 30/06/2028 per avere, dopo proteste nei confronti dell'arbitro, afferrato lo stesso per la maglia, divincolandosi dai compagni che tentavano di trattenerlo e colpendolo con tre calci in sequenza ad un fianco;
- che la società Supersantos FC ha proposto rituale reclamo nei termini, corredato dal versamento della tassa prevista;
- che nel reclamo la società non contesta la ricostruzione fattuale risultante dal referto arbitrale, ma chiede una riduzione della sanzione valorizzando il ravvedimento del tesserato e la funzione rieducativa della pena disciplinare;
- che questa Commissione, nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ha ritenuto opportuno acquisire chiarimenti dall'Ufficiale di gara in ordine alle conseguenze fisiche dell'episodio;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento sportivo, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata;
- che la condotta descritta integra oggettivamente un episodio di violenza nei confronti dell'Ufficiale di gara;
- che la gravità intrinseca dell'azione non è in discussione e che correttamente il Giudice Sportivo, sulla base della lettura degli atti ufficiali, ha qualificato il fatto come meritevole di sanzione pluriennale;

- che, tuttavia, all'esito del supplemento istruttorio svolto in sede di reclamo, l'arbitro ha confermato di non avere riportato alcuna lesione, di non aver accusato dolore né impedimento fisico e di aver potuto portare regolarmente a termine la gara senza conseguenze;
- che l'assenza di esiti lesivi non elide la gravità della condotta, ma costituisce elemento rilevante ai fini della graduazione della sanzione in applicazione del principio di proporzionalità;
- che deve altresì tenersi conto del comportamento successivo del tesserato e delle scuse formalmente espresse;
- che la durata originariamente fissata fino al 30/06/2028, pur legittimamente determinata dal Giudice Sportivo, appare suscettibile di rideterminazione alla luce degli elementi istruttori ulteriori acquisiti in questa sede;

RITENUTO

- che la condotta del calciatore debba essere confermata nella sua qualificazione come grave episodio di violenza;
- che, tuttavia, l'assenza di lesioni e le circostanze attenuanti consentano una riduzione della durata della squalifica;
- che una squalifica fino al 30/06/2027 risulti adeguata e proporzionata;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare

- accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società Supersantos FC;
- ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Rushtaj Sajmir fino al 30 giugno 2027, in luogo del termine del 30 giugno 2028;
- dispone la restituzione della tassa reclamo.

Così deciso in Roma, il 27/02/2026